



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

**N. 24 DEL 29/06/2018**

### OGGETTO:

**OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI**

## IL SINDACO

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

**Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

**Rilevata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle succitate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

**Rilevata** l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".

**Preso Atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (**strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini**) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce e più esposte, quali i bambini.

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

**Dato Atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnati da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** l'Art.14 del **Regolamento di Polizia Rurale del Comune Agliano Terme** DCC n.9 del 11/04/2017:

**Visti:**

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "**Regolamento di Polizia Veterinaria**";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "**Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo**";
- l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009 e le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011;
- la L.R. 24 novembre 2001, n. 16 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Vista** la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.

**Visto** l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL.

**Tutto ciò premesso;**

## **ORDINA**

### **Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti**

E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio del Comune oppure dell'A.S.L. entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

E' imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microchip come disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:

- i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che gli edifici o il luoghi da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

## **Condotta dei cani**

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia, cani da caccia e cani da tartufi. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

## **Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

## **Deroghe**

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

## **Sanzioni Amministrative**

L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione sono punite con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 150,00 e non superiore ad Euro 1.500,00 ai sensi del'art.4 L.R .04/11/2016 n. 22,

Sono fatte salve altre sanzioni, anche di carattere penale previste dalla normativa vigente.

In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L. R. per la specifica violazione.

## **Sanzioni Accessorie**

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.

## **Modalità di pagamento e ricorso**

Per quanto di competenza il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale

n° 13018148 Servizio di Tesoreria intestato a "Comune di Agliano Terme", causale violazione Ord. obblighi Proprietari e detentori cani”

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Avverso le Ordinanze gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Agliano Terme all'indirizzo [www.comune.aglianoterme.at.it](http://www.comune.aglianoterme.at.it) sia inviata alla **Polizia Locale** dell'Unione Collinare Valtiglione e Dintorni e al Comando delle Caserma **Carabinieri di Agliano Terme**

Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
Franco Serra